## Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di



Pagina 1 di 2

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale						
Anno 1999	Nume	ro 2080		Sezione	III	
Soggetto Imputato						
✓ Datore_Lavoro_Pubblic	n Datore I:	avoro_Privato	☐ CSP/CSE	☐ Dirigente	Responsabile_Lavori	
☐ Committente	□ Preposto	avoro_r rivato	RSPP	☐ Lavoratore	— Nesponsabile_Lavoir	
Altro			_ 11Ji 1			
Esito						
✓ Assoluzione						
☐ Condanna ☐ Pena de	tentiva  Pena (	detentiva+pecui	niaria 🗆 F	Pena pecuniaria	Pena non specificata	
☐ Concorso di colpa del so	ggetto leso 🔲 I	Risarcimento all	a costrituita pa	arte civile		
Altri elementi						
Quantum lire 6.000.000 c	di ammenda.					
✓ 1* Grado	Con sentenza del 5.11.1999 il pretore di Salerno condannava alla pena di lire 6.000.000 di ammenda.					
☐ 2* Grado	ammenua.					
precedente cassazione						
☐ Precedente appello						
— Precedente appeno						
Classificazione evento						
☐ Infortunio		☐ Malattia		✓ Non riguarda un infortunio		
☐ Lesioni ☐ Morte						
Soggetto leso						
☐ Operaio ☐ Artigiano	☐ Impiegato	☐ Imprenditore		☐ Ulterior	Ulteriori soggetti lesi	
□ Altro		✓ Salute Sicurezza				
Fattispecie						
Provveditore alle Opere Pub Giustizia di Salerno, adibiti a situazioni di emergenza.						
Tipologia del luogo di avver	nimento					
		[	☐ Cantiere	✓ Ufficio		
☐ Privato ►	<b>✓</b> Pubblico	[	Fabbrica	□ Altro		
Numero scheda 2	Sentenza	Cass.Pen.III n	.2080/1999		Pagina 1 di 2	

## Principio di diritto

Destinatario della norma di sicurezza prescritta dall'art. 13 del D.P.R. 27.4.1955 n. 547 è sicuramente il datore di lavoro indicato nell'art. 4 dello stesso decreto, giacché rientra evidentemente solo nelle attribuzioni proprie del datore di lavoro quella di deliberare e realizzare le vie e uscite di emergenza che sono necessarie per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Orbene, com'è noto, l'art. 2 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, modificato dal D.Lgs. 19.3.1996 n. 242, ha per la prima volta definito il concetto di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (lett. b). E in particolare ha stabilito che, nelle amministrazioni pubbliche per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione. Inoltre, a norma dell'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. 242-1996, gli organi di direzione politica o di vertice della stesse pubbliche amministrazioni, devono procedere alla individuazione specifica dei dirigenti o funzionari da considerarsi come datori di lavoro nella soggetta materia. E il ministro di (grazia e) giustizia, in ottemperanza a detta norma, con decreto del 18.11.1996, ha stabilito che per gli uffici giudiziari devono considerarsi datori di lavoro i rispettivi capi (lett. g) dell'art. 1).

Ne consegue che, per la fattispecie di causa, obbligato principale per la prevenzione era il presidente del tribunale civile di Salerno, al quale incombeva il dovere di predisporre le vie e uscite di emergenza per il locali adibiti alla cancelleria. In ossequio al principio di legalità vigente nel diritto penale, invece, nessuno obbligo di prevenzione incombeva al provveditore regionale alle opere pubbliche, al quale compete propriamente il potere di approvare e gestire opere nuove su edifici pubblici di importo modesto (come verosimilmente quelle di cui trattasi).

In ipotesi, al provveditore per la Campania poteva semmai contestarsi la contravvenzione di cui all'art. 13 del D.P.R. 547-1955 non nella sua propria qualità, ma in concorso con il presidente del tribunale (e sembra in effetti di capire dalla sentenza impugnata che la misura prevenzionale fu segnalata al provveditore regionale dal capo dell'ufficio giudiziario o direttamente dal competente ispettorato del lavoro; e che poi la misura non fu tempestivamente attuata, per inadempienze o dell'ufficio giudiziario o dello stesso provveditorato). Ma in effetti la contravvenzione è stata contestata al L. non a titolo di concorso col capo dell'ufficio giudiziario, ma nella sua qualità di provveditore regionale alle opere pubbliche. In tale veste però, egli non era destinatario delle norme sulla sicurezza degli uffici giudiziari. Sicché andava assolto per non aver commesso il fatto.

l contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.

Numero scheda 2 Sentenza Cass.Pen.III n.2080/1999 Pagina 2 di 2